

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

LUNEDÌ 5 LUGLIO 2010  
366<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### IN SEDE REFERENTE

#### **(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, informa che venerdì scorso ha depositato gli emendamenti 4.1000, 9.2000 e 11.1000 ai quali sono stati presentati subemendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

La Commissione procede all'esame dell'emendamento 12.1000 (testo 2) (ripubblicato in allegato al presente resoconto) e dei subemendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato in presente resoconto).

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento a sua firma, che prevede l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in funzione degli incrementi della speranza di vita, secondo un calendario di verifiche triennali delle variazioni della relativa aspettativa media. Inoltre, in attuazione della sentenza C-46/07 della Corte di giustizia del 13 novembre 2008, la proposta emendativa dispone l'adeguamento dell'età anagrafica per il pensionamento delle lavoratrici.

Dopo l'illustrazione del relatore, si apre un approfondito dibattito sui contenuti dell'emendamento 12.1000 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva che nella relazione tecnica all'emendamento in esame non sono quantificati i benefici derivanti dalla previsione di un secondo adeguamento dei requisiti anagrafici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, che deroga alla periodicità triennale prevista dalla normativa vigente (*capoverso 12-ter*). A tale proposito, ritiene che l'anticipazione della procedura di verifica triennale miri a realizzare surrettiziamente i benefici finanziari che l'emendamento in esame avrebbe potuto conseguire qualora fosse stata mantenuta la disposizione che originariamente prevedeva una modifica dei requisiti dei quaranta anni di contributi. Esprime quindi perplessità sulla coerenza complessiva del testo che incide fortemente sulla disciplina pensionistica vigente. Le modifiche introdotte conferiscono infatti estrema rigidità al sistema che, nella normativa recata dalla "Legge Dini", era sicuramente più elastico e prevedeva l'equiparazione tra uomini e donne, nel lungo periodo, dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Ritiene inoltre che non abbia alcun fondamento la distinzione tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato e conclude facendo presente la necessità di inserire meccanismi di supporto alle famiglie e alle donne lavoratrici in occasione delle circostanze della vita familiare che spesso impongono a queste ultime oneri più gravosi rispetto ai lavoratori uomini.

La senatrice GHEDINI (*PD*) osserva che le drastiche modalità di adeguamento alla sentenza C-46/07 della Corte di giustizia sono imputabili alla scarsa credibilità dell'accordo che il Governo sembrava aver raggiunto in ambito comunitario, all'esito del quale l'esecutivo aveva assicurato che vi sarebbe stato un adeguamento progressivo del requisito dell'età anagrafica delle lavoratrici, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. Il testo in esame finisce invece per essere gravemente penalizzante per le donne lavoratrici. Reputa inoltre ingiustificabile che le politiche di conciliazione siano finanziate attraverso i risparmi conseguiti grazie all'applicazione di tale disposizione ed è grave che si approvi surrettiziamente una riforma del sistema pensionistico senza la previa consultazione delle parti sociali. Fa presente infine che né l'allungamento delle finestre, né quello dell'età pensionabile potranno determinare un concreto miglioramento del montante contributivo sul quale calcolare gli assegni di pensione individuale.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) ritiene che la verifica prevista per il 2016 possa essere eliminata, poiché i benefici eventualmente derivanti non risultano sostanzialmente "scontati" sui saldi sotto il profilo finanziario.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000 (testo 2)/1000, che equipara i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e privato.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000 (testo 2)/1310, che prevede modalità di copertura finanziaria volte a semplificare le procedure amministrative connesse all'attuazione della nuova disciplina.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra il subemendamento 12.1000 (testo 2)/1300, in materia di detrazione *forfetaria* per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il subemendamento 12.1000 (testo 2)/1, che reintroduce il cosiddetto "*bonus Maroni*" per i lavoratori del settore privato già previsto dall'articolo 1 della legge n. 243 del 2004.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra i subemendamenti 12.1000 (testo 2)/11, 12.1000 (testo 2)/12 e 12.1000 (testo 2)/13.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra il subemendamento 12.1000 (testo 2)/16, che mira a consentire il computo, tra i periodi utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione, anche delle frazioni d'anno.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 12.1000 (testo 2)/18, che prevede che le economie derivanti dal comma 1 dell'articolo 12 confluiscono in un apposito fondo per il sostegno del lavoro femminile.

Il senatore LUSI (*PD*) ritira il subemendamento 12.1000 (testo 2)/23.

Sono dati per illustrati i restanti subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili i subemendamenti 12.1000 (testo 2)/2 e 12.1000 (testo 2)/25. In qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 12.1000 (testo 2), ad eccezione del subemendamento 12.1000 (testo 2)/800, sul quale esprime un avviso favorevole.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

E' quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 12.1000 (testo 2)/100.

La senatrice GHEDINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 12.1000 (testo 2)/200, che posto ai voti risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni sono respinti i subemendamenti da 12.1000 (testo 2)/300 a 12.1000 (testo 2)/700.

Posto ai voti il subemendamento 12.1000 (testo 2)/800 risulta approvato.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) ritira il subemendamento 12.1000 (testo 2)/1300 e si impegna a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 12.1000 (testo 2)/1 e si impegna a trasformarlo in ordine del giorno.

In esito a distinte votazioni sono respinti tutti i restanti subemendamenti.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 12.1000 (testo 2), come modificato dal subemendamento 12.1000 (testo 2)/800, che risulta approvato.

La Commissione procede di seguito ad esaminare l'emendamento 19.1000 ed i subemendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta n. 365 del 2 luglio scorso).

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) dopo aver approfonditamente illustrato i contenuti dell'emendamento 19.1000, sottolinea che il tenore delle disposizioni in esso contenute è tale da fugare qualsiasi dubbio sulla presenza di una forma di condono mascherato.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti sui contenuti delle lettere *a*) e *k*) delle modifiche da apportare al testo dell'articolo 19 del decreto-legge.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) chiarisce che lo statuto al quale si fa riferimento nella lettera *c*) è quello dell'Agenzia del territorio e che l'esclusione dei diritti reali di garanzia previsto dalla lettera *k*) mira a semplificare le procedure amministrative senza recare pregiudizio alla certezza del diritto.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dà conto dei propri emendamenti 19.1000/2 e 19.1000/6; risponde quindi a una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore LUSI sulla seconda delle proposte illustrate.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si procede quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sui subemendamenti all'emendamento 19.1000.

Il presidente AZZOLLINI, relatore, esprime un parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla propria proposta 19.1000, di cui raccomanda l'accoglimento.

Il sottosegretario CASERO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VACCARI (*LNP*), preso atto dell'orientamento negativo del relatore e del rappresentante del Governo, ritira la propria proposta 19.1000/6.

Viene poi ritirato anche il subemendamento 19.1000/8 dal senatore MERCATALI (*PD*).

Si passa alle votazioni dei subemendamenti riferiti alla proposta 19.1000 (testo corretto).

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti dal 19.1000/1 al 19.1000/5 e il subemendamento 19.1000/7.

La Commissione approva invece l'emendamento 19.1000 (testo corretto).

Si passa all'esame dell'emendamento 6.2000 e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta n. 365 del 2 luglio scorso).

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, per mancanza di un'idonea copertura finanziaria, i subemendamenti 6.2000/1 e 6.2000/2 (limitatamente al secondo capoverso).

Il senatore GRILLO (*PdL*) chiede di esplicitare maggiormente le ragioni per le quali è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità del suo subemendamento 6.2000/2, considerato che, al contrario, proposte di modifica di analogo tenore, come la 6.2000/5 e la 6.2000/6, sono state invece ritenute ammissibili.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce le ragioni che sorreggono la declaratoria di inammissibilità del subemendamento 6.2000/2 e sottolinea in ogni caso che i profili critici di cui tale proposta intendeva tener conto sono affrontati e risolti dalla sua proposta 6.2000.

Il senatore GRILLO (*PdL*), nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Presidente, raccomanda comunque l'approvazione del proprio subemendamento 6.2000/2, per la parte non dichiarata inammissibile.

Tutti i subemendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) si dichiara contrario a tutti i subemendamenti al proprio emendamento 6.2000, di cui raccomanda invece l'approvazione. Esprime tuttavia un parere favorevole sull'emendamento 6.2000/4.

Il sottosegretario CASERO si esprime in senso conforme al relatore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 6.2000/1 e 6.2000/2, per la parte ammissibile e 6.2000/3; è invece approvata la proposta 6.2000/4; indi, dopo la reiezione dei subemendamenti 6.2000/5 e 6.2000/6, è approvata la proposta 6.2000.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.1000 e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta n. 365 del 2 luglio scorso).

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) dà brevemente conto della propria proposta 7.1000.

Il senatore GIARETTA (*PD*), nel far riferimento al subemendamento 7.1000/1, reputa di gran lunga preferibile evitare il trasferimento alle camere di commercio, territorialmente competenti, del personale in servizio a tempo indeterminato presso le stazioni sperimentali di cui si prevede la trasformazione in associazioni di diritto privato, sottolineando che tale soluzione - contemplata nella proposta 7.1000 del relatore - comporterà considerevoli problemi applicativi.

Il senatore MORANDO (*PD*) reputa del tutto incongrua la scelta di trasferire alle camere di commercio il personale in servizio presso le stazioni sperimentali, dal momento che non appare predisposta alcuna idonea copertura per i maggiori oneri per tale personale che dovranno essere sostenuti.

Dopo un intervento del senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), ha la parola il senatore LEGNINI (*PD*), il quale, a parte il problema dei maggiori oneri finanziari, giudica incongruo procedere alla costituzione di associazioni di diritto privato - che dovrebbe avvenire sulla base di un apposito negozio giuridico - ricorrendo allo strumento legislativo.

Anche il senatore Nicola ROSSI (*PD*) manifesta le proprie perplessità in ordine alla scelta di assegnare alle camere di commercio il personale in servizio presso le stazioni sperimentali: egli paventa infatti il rischio che i maggiori oneri saranno indebitamente trasferiti alle imprese iscritte

nel registro delle camere di commercio, che sono chiamate a contribuire al finanziamento di tali organismi. Anche nel caso in cui si ritenesse - ma al riguardo l'emendamento nulla dispone in maniera espressa - che il trasferimento possa operare anche per gli stanziamenti finanziari attualmente previsti per il funzionamento delle stazioni sperimentali, resterebbe comunque impregiudicata la questione di come reperire ulteriori risorse in caso di eventuali incrementi del trattamento economico spettante al personale trasferito.

Dopo interventi dei senatori MORANDO (PD) e Massimo GARAVAGLIA (LNP), il presidente-relatore AZZOLLINI (PdL) si sofferma sulle disposizioni, contenute nell'emendamento 7.1000, che riguardano l'utilizzazione degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, e che ne prevedono la destinazione a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Interviene quindi il senatore FERRARA (PdL) per porre l'accento sulla diversità di formulazione tra tale previsione e quella prevista invece in via generale dal comma 20 dell'articolo 7, che espressamente prevede l'assegnazione degli stanziamenti finanziari alle amministrazioni di destinazione del personale in servizio presso gli enti soppressi.

Il senatore GIARETTA (PD) sottopone al relatore l'opportunità di lasciare inalterato il complesso normativo previsto nel testo del Governo, il quale, pur in presenza di numerosi profili critici, appare in grado di scongiurare quanto meno il rischio di addossare alle camere di commercio ulteriori oneri finanziari.

Il presidente AZZOLLINI dispone quindi una sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 19,10.*

La Commissione, su proposta del presidente-relatore AZZOLLINI (PdL) conviene di accantonare l'esame dell'emendamento 7.1000 e delle relative proposte di modifica.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 9.1000 e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta n. 365 del 2 luglio scorso).

Il presidente-relatore AZZOLLINI (PdL) informa la Commissione dell'avvenuta presentazione da parte del Governo della relazione tecnica sull'emendamento 9.1000, che egli, anche sulla base delle indicazioni ivi contenute, ha provveduto a riformulare in un testo 2. Precisa quindi che le proposte subemendative già presentate devono intendersi riferite al 9.1000 (testo 2).

Il senatore MORANDO (PD) ritiene fondamentale verificare quale sia il volume delle risorse che potranno essere effettivamente incamerate dallo Stato in base alle misure contenute nell'emendamento 9.1000 (testo 2), in materia di prelievo sui fondi comuni di investimento immobiliare, per poter comprendere se esse saranno sufficienti a coprire gli oneri derivanti dal differimento al 2014 della riduzione delle indennità di "campagna", prevista attualmente dal comma 34 dell'articolo 9.

In secondo luogo, occorre verificare se le previsioni sui risultati di gestione dei predetti fondi siano attendibili, altrimenti la stima delle entrate - considerate anche le attuali difficoltà del mercato immobiliare - potrebbe risultare eccessivamente ottimistica.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (PdL) specifica che le stime sull'andamento gestionale dei fondi risultano già ampiamente verificate e che le maggiori entrate, quantificate nella relazione tecnica all'emendamento 9.1000, rappresentano la differenza fra i livelli di risorse che potrebbero essere incamerate ove venisse accolta la sua proposta emendativa e quelle già prospettate nella relazione tecnica relativa all'articolo 9 del decreto-legge.

Il senatore LEGNINI (PD) evidenzia che l'emendamento 9.1000 (testo 2) contiene soltanto misure di carattere sperimentale e dalla limitata efficacia economica: appare pertanto dubbio che esse possano apprestare un concreto sostegno al sistema delle piccole e medie imprese.

Il senatore GIARETTA (*PD*) valuta negativamente la crescente tendenza, adottata dal Governo, a concentrare le misure di reperimento di risorse aggiuntive all'interno del settore economico; per altro verso l'Esecutivo concorda le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni concernenti i certificati verdi, l'accelerazione della riscossione e la limitazione della compensazione in campo tributario, in sedi totalmente estranee al Parlamento e con altri interlocutori. La negativa tendenza ad incrementare il carico fiscale gravante sulle imprese è ulteriormente confermata dalle modalità con le quali l'emendamento 9.1000 (testo 2) intende coprire gli oneri per il rinvio della riduzione dell'indennità di campagna.

Segnala infine il subemendamento 9.1000/10, che intende apportare una fondamentale correzione al testo del 9.1000 (testo 2), sostituendo il riferimento agli imprenditori con quello alle imprese, per l'individuazione dei soggetti legittimati alla stipula del contratto costitutivo delle reti di impresa. La formula attuale infatti si potrebbe interpretare nel senso di limitare tale facoltà alle sole imprese costituite in forma individuale.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dà quindi conto del subemendamento 9.1000/13, che intende consentire anche ai centri di ricerca, alle fondazioni e agli altri enti, la possibilità di partecipare - in forma singola o associata - ai contratti di rete.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) chiede di chiarire se la normativa fiscale di favore per le reti di impresa si applica espressamente anche ai gruppi di impresa già costituiti.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) precisa che l'applicabilità delle agevolazioni fiscali non può essere negata anche per i gruppi di impresa: va tuttavia tenuto presente che la costituzione della rete discende dalla stipula di uno specifico regolamento contrattuale e che essa persegue finalità gestionali organizzative distinte da quelle del gruppo.

A giudizio del senatore LEGNINI (*PD*) va poi esplicitato con chiarezza se la quota del reddito di impresa che non concorre alla formazione del reddito imponibile si debba riferire alle singole imprese oppure alla rete nel suo complesso.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) ritiene a sua volta fondamentale fornire il chiarimento richiesto: infatti l'agevolazione fiscale sarebbe di valore estremamente esiguo - per le singole imprese partecipanti - se la quota di reddito non soggetta a tassazione si riferisse soltanto alla rete nel suo complesso.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) reputa fondata l'interpretazione secondo cui l'agevolazione fiscale prevista è riferibile soltanto al reddito realizzato dalla rete di imprese e non a quello detenuto dalle singole partecipanti. Tuttavia, reputa possibile anche l'ipotesi di rinviare ai provvedimenti di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate la specificazione di tali profili applicativi.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 9.1000 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) esprime un parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla propria proposta 9.1000 (testo 2), di cui sollecita l'accoglimento.

Il sottosegretario CASERO si esprime in senso conforme.

Poste separatamente in votazione, risultano quindi respinte le proposte dalla 9.1000/1 alla 9.1000/16.

La Commissione approva invece l'emendamento 9.1000 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 14.2000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) manifesta forti perplessità in ordine alle modalità con cui l'emendamento 14.2000 autorizza la deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge per prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti con le regioni a statuto speciale e con gli enti locali rientranti nel loro territorio. Si prevede infatti che per far ciò sia sufficiente una sorta di autocertificazione da parte degli organi di controllo interno dell'ente interessato, per assicurare l'effettiva sussistenza delle risorse necessarie a far fronte ai maggiori oneri per il personale.

Anche la senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) domanda taluni chiarimenti in ordine alla scelta di limitare l'ambito di applicazione delle predette misure alle sole regioni a statuto speciale.

La Commissione, accogliendo la proposta avanzata dal presidente AZZOLLINI, relatore, conviene di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 14.2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
N. 2228

**4.1000/1**

SAIA

*All'emendamento 4.1000, al primo alinea, premettere il seguente:*

«All'articolo 4, comma 2, lettera *d*) le parole: "nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte" sono sostituite dalle seguenti: "nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte.

*Consequentemente"».*

**4.1000/2**

LATRONICO

All'emendamento 4.1000, al conseguentemente capoverso articolo 9, comma 28 apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole «sono soppresse» aggiungere le seguenti: «e le parole: "sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009"».

**4.1000/3**

MASCITELLI, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 4.1000, sopprimere il secondo Consequentemente relativo all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-septies, e quindi all'ultimo Consequentemente, sopprimere la lettera b) relativa al comma 7-bis.

**4.1000/4**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

*All'emendamento 4.1000, al capoverso: «All'articolo 55, dopo il comma 5» sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies.*

**4.1000/5**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

*All'emendamento 4.1000, al capoverso: «All'articolo 55, dopo il comma 5» sostituire i commi da 5-bis a 5-sexies, con il seguente:*

«5-bis. All'articolo 9 comma 1, dopo le parole: "secondo periodo" aggiungere le seguenti: "e l'adeguamento stipendiale dei volontari delle forze armate maturato a seguito del passaggio in servizio permanente"».

**4.1000/6**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

*All'emendamento 4.1000, al capoverso: «All'articolo 55, al comma 5-septies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando adeguato risalto al contributo delle Forze Armate italiane alla resistenza e alla guerra di liberazione».*

**4.1000**

IL RELATORE

*All'articolo 4 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197 della legge n.191 del 23 dicembre 2009 non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827.

4-*ter*. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009 n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.

4-*quater*. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio a titolo di competenze accessorie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli dell'esercizio successivo.

4-*quinquies*. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdurre le seguenti modifiche: al comma 2, dopo la parola "capitoli" inserire le parole " e articoli", dopo il comma 3 inserire il comma 3bis: " Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui ai commi 2 e 3e gli altri articoli dei medesimi capitoli".

4-*sexies*. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi - sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo.

4-*septies*. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

4-*octies*. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-*nonies*. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, a modifica di quanto previsto dall'art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.

4-*decies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-nonies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-*undecies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere disposte eventuali modifiche al Regolamento riguardante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-nonies e 4-decies del presente articolo.

4-*duodecies*. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-undecies, al netto di quanto previsto all'articolo 55 comma 7-bis lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42.

*Conseguentemente*

*all'articolo 9 , comma 28, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole " gli enti di ricerca" sono soppresse;

b) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266/2005, come da ultimo modificato dal comma 80 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede con le maggiori entrate del presente provvedimento."

### *Conseguentemente*

*All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità entro il secondo grado con il personale delle Forze

armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande.

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.".

5-*septies*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.".

*Conseguentemente*

*All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 7 con il seguente:*

" 7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti, dall'articolo 9, comma 31, dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi 1e 4, dall'articolo 41, dall'articolo 50, comma 1, e dall'articolo 55, commi da 1 a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,5 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 6, comma 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo 47, pari a 908,00 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 593,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l'anno 2010;

c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater 5-quinquies, 5-sexies e septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4- undecies.

d) quanto ad euro 1,4 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, 222.

#### **6.1000 (testo corretto)**

##### IL RELATORE

*All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7):*

- dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

b) *al comma 8):*

- sopprimere le parole " , né a fruire di riposi compensativi."

- sopprimere le seguenti parole "Per le forze armate e le forze di polizia l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente."

- aggiungere infine le seguenti parole: " ,alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle forze di polizia."

c) *al comma 12):*

- al primo periodo, dopo le parole: " delle missioni delle", inserire le seguenti: "Forze armate delle";

- al quinto periodo, dopo le parole: "non si applica alle missioni internazionali di pace", inserire le seguenti: "e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

d) *al comma 13):*

- al primo periodo, dopo le parole: "per attività" inserire la seguente: "esclusivamente";

- all'ultimo periodo, dopo le parole: "Forze Armate" inserire le seguenti " , dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ".

e) *dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21-*bis*. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le economie derivanti dal presente comma possono essere finalizzate alle esigenze del Ministero della difesa, ivi compresa la realizzazione di alloggi di servizio da destinare al personale militare.

21-*ter*. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiori risorse derivanti dal presente comma affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-*quater*. L'operatore finanziario presso il quale sono depositati i titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, provvede alla vendita degli stessi titoli entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro e versa il ricavato su un conto corrente intestato "Fondo unico giustizia" con le modalità indicate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con le stesse modalità gli operatori finanziari provvedono, nel termine di trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, alla vendita dei titoli già sequestrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.";

*Conseguentemente*

All'articolo 8, comma 12, dopo le parole "è differito al 31 dicembre 2010 " inserire le seguenti "e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi".

*Conseguentemente*

All'articolo 9, dopo il comma 35, inserire il seguente: "35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'Interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia."

*Conseguentemente*

All'articolo 43, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per quelli di natura tributaria", ove ricorrono, inserire le seguenti", di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica" e, alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica."

*Conseguentemente*

All'articolo 55, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009."

**7.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 20, dopo le parole " allegato 2" inserire le seguenti " salvo quanto previsto, per le stazioni sperimentali ivi indicate, al comma 20-bis,";*

b) *dopo il comma 20, inserire il seguente:*

*20-bis. Le Stazioni Sperimentali indicate nell'allegato 2 sono trasformate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in associazioni di diritto privato, senza partecipazione di amministrazioni pubbliche e con oneri di funzionamento integralmente a carico dei soggetti privati aderenti. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle Camere di commercio territorialmente competenti individuate ai sensi del predetto allegato, ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle medesime Camere di commercio sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma, gli immobili in uso agli stessi possono essere utilizzati dai soggetti subentranti, previo pagamento del relativo canone determinato da parte dell'Agenzia del demanio. Qualora entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non venga concluso il processo di trasformazione di cui al primo periodo si procede ai sensi del comma 20".*

**9.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 9, sopprimere il comma 34*

*Consequentemente*

*All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, primo periodo, le parole: "della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.*

b) *al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:*

"La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di tre anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione".

c) *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

"5-*bis*. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.

5-*ter*. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.

5-*quater*. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 17, quinto comma, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, nell'articolo 10, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e nell'articolo 4 della Tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347, del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo".

d) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

"7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai seguenti:

"3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3-*bis* Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:

una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione."

e) *dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

"7-bis Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data."

### *Conseguentemente*

*All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è soppresso*

*b) nel comma 2, le parole "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle parole "ai sensi dei commi successivi";*

*c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

*2-bis. Il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: "4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:*

*a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;*

*b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;*

*c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;*

*d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;*

*e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;*

*f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.*

2-ter. Il comma 4-*quater* dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: "4-*quater*. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."

2-*quater*. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-*quinquies*. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo delle maggiori entrate che residuano dall'attuazione dell'articolo 32, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater*.

2-*sexies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-*quater*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto al comma precedente.

2-*septies*. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **9.1000 (testo 2)**

### IL RELATORE

All'articolo 9, comma 34, le parole "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2014". Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

### *Conseguentemente*

All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.

b) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:

"La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di tre anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione".

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"comma 5-*bis*. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fino a concorrenza

dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.

comma 5-*ter*. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecarie e catastali.

"comma 5-*quater*. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 17, comma 5, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e nell'articolo 4, della Tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo".

d) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

"7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai seguenti:

3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3-*bis* Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:

una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione."

e) *dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

"7-*bis* Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data."

*Conseguentemente*

*All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è soppresso*

b) *nel comma 2, le parole "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle parole "ai sensi dei commi successivi";*

c) *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

2-*bis*. Il comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: "4-*ter*. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla

base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. a) del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

2-*ter*. Il comma 4-*quater* dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: 4-*quater*. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."

2-*quater*. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate,

avvalendosi dei poteri di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

*2-quinquies.* L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo delle maggiori entrate che residuano dall'attuazione dell'articolo 32, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.

*2-sexies.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto al comma precedente.

*2-septies.* L'agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **9.2000/1**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire lo lettera a) con lo seguente:*

*«a) sopprimere il comma 1»;*

*sostituire lo lettera b) con la seguente:*

*«b) sopprimere il comma 2»*

*sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola: «dodicesimo» con la seguente:*

*«decimo»;*

*a) all'articolo 1, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale ammontare è ridotto del 50% nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro autonomo o dipendente». Per i rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;*

*b) all'articolo 2, primo comma, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «10»;*

*c) all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,»;*

*d) all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,».*

*1-ter.* Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinaria ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo del Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-bis del presente articolo.

*1-quater.* Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato. L'indennità è altresì incompatibile con ogni altra erogazione da parte di enti previdenziali pubblici.

*1-quinquies.* Gli stessi Uffici di Presidenza provvedono al rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e cessati dal mandato.

1-*sexies*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dalla presente legge per i parlamentari nazionali.

1-*septies*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato.

1-*octies*. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, sostituire la parola: "sessantacinque"; con la seguente: "sessanta". b) al comma 2, sostituire le parole: "del 10 per cento"; con le seguenti: "del 30 per cento". Indi, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun, rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, Per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali Per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;

f) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato»».

d) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le Province nelle regioni a statuto ordinario, fatte salve quelle delle insistenti nei comuni indicati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11-*ter*. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è così stabilita: a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le Regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le Regioni con meno di 2 milioni di abitanti;

c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 500.000 abitanti e per le Province autonome;

d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

11-*quater*. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.

11-*quinqes*. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (*Composizione dei consigli*). -1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur

avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

A) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

11-*quinquies*. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

B) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri.

11-*sexies*. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni. Le funzioni svolte dalle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

11-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei

costi sostenuti per le relative attività. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

11-*octies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati "consorzi BIM"», sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovraccanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11-*nonies*. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo Interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni».

## **9.2000/2**

SAIA

*All'emendamento 9.2000, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) al comma 1, aggiungere i seguenti periodi: «Per il personale della carriera prefettizia, delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico *status*, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo. Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge, e a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica» inserire le seguenti: «al personale della carriera prefettizia,»;

c) al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Conseguentemente, per la carriera prefettizia, alla copertura degli oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per lo stesso anno, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di

parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertite con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dell'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **9.2000/3**

DE SENA, SERRA

*All'emendamento 9.2000, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) al comma 1, aggiungere i seguenti periodi: «Per il personale della carriera prefettizia, delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico *status*, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo. Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge, e a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole «non si applica» inserire le seguenti: «al personale della carriera prefettizia,»;

c) al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Conseguentemente, per la carriera prefettizia, alla copertura degli oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per lo stesso anno, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dell'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **9.2000/4**

MASCITELLI, CARLINO, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 9.2000, alla lettera b) dopo le parole: «non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010» inserire le seguenti: «incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati».*

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"».

#### **9.2000/5**

SCANU, DELLA MONICA, BIANCO, RUSCONI, GIARETTA, MERCATALI, AMATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FOLLINI, GALPERTI, GASBARRI, MARITATI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*All'emendamento 9.2000, dopo le parole: «personale in servizio».» sopprimere le parole da: «Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 22» fino alla fine dell'emendamento.*

*Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **9.2000/6**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 9.2000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola: "dodicesimo" con la seguente: "decimo";

a) all'articolo 1, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro autonomo o dipendente"». Pei rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;

b) all'articolo 2, primo comma, la parola: "15" è sostituita con la seguente: 10;

c) all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: ", fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,";

d) all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: ", limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,".

1-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-bis del presente articolo.

1-quater. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato. L'indennità altresì incompatibile con ogni altra erogazione da parte di enti previdenziali pubblici.

1-quinquies. Gli stessi Uffici di Presidenza provvedono al rimborso, in una unica soluzione di contributi già versati dai parlamentari in carica e cessati dal mandato.

1-sexies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a

statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dalla presente legge per i parlamentari nazionali.

1-*septies*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato.

1-*octies*. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo sostituire la parola: "sessantacinque" con la seguente: "sessanta".

b) al comma 2, sostituire le parole: "del 10 per cento" con le seguenti: "del 30 per cento".  
Indi, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori".

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.";

f) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato".

d) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

"11-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le Province nelle regioni a statuto ordinario, fatte salve quelle delle insistenti nei comuni indicati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11-*ter*. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è così stabilita:

a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le Regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le Regioni con meno di 2 milioni di abitanti;

c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 500.000 abitanti e per le Province autonome;

d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

11-*quater*. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.

11-*quinqes*. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (*Composizione dei consigli*). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

- b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
- c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
- d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La Popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

11-*quinquies*. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri".

11-*sexies*. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

11-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

11-*octies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati "consorzi BIM", sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovraccanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11-*nonies*. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni».

## **9.2000/7**

SAIA

*All'emendamento 9.2000, dopo il primo conseguentemente, aggiungere il seguente:*

*Consequentemente:*

Al comma 29, dell'articolo 9, sostituire le parole: «non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

## **9.2000**

IL RELATORE

*All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti* "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,";

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:* "2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente

importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

*Conseguentemente*

*All'articolo 9, dopo il comma 22, sono inseriti i seguenti:*

"22-bis. Al fine di assicurare un risparmio di spesa non inferiore ai risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 1, 21, secondo e terzo periodo, e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del presente articolo, nei confronti del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la tredicesima mensilità spettante al predetto personale può essere ridotta con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 ottobre 2010 su proposta dei Ministri competenti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con i decreti è fissata la percentuale di riduzione necessaria ai fini del conseguimento del predetto risparmio di spesa. Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981, il decreto è emanato su conforme delibera degli organi di autogoverno. In particolare, possono essere emanati distinti decreti per:

- a) il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia;
- b) il personale non dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia;
- c) il personale dirigente dei Vigili del Fuoco;
- d) il personale non dirigente dei Vigili del Fuoco;
- e) i professori ed i ricercatori universitari;
- f) il personale di cui alla legge n. 27 del 1981;
- g) il personale della carriera prefettizia;
- h) il personale diplomatico;
- i) il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

22-ter. A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei singoli decreti di cui al comma 22-bis, nei confronti delle categorie destinatarie dei decreti stessi cessano di applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1, 21, secondo e terzo periodo, e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del presente articolo.

22-quater. Qualora gli effetti finanziari previsti in relazione all'applicazione dei commi 1, 21, secondo e terzo periodo, 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 22-bis del presente articolo nei confronti del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previa relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la riduzione della tredicesima mensilità spettante al predetto personale, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato. Sono emanati distinti decreti per le categorie indicate nell'ultimo periodo del comma 22-bis."

## **10.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Restano esclusi dall'elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, riconosce una percentuale d'invalidità in misura fissa o massima di fascia, superiore al 74 per cento di invalidità, anche se esaminati dopo il 31 maggio 2010.

*b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituita dalla seguente:

b) "ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa."

1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

"1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata all'interessato e, esclusivamente in via telematica, all'I.N.P.S., secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di mancato adempimento, l'I.N.P.S. effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una propria commissione definita a livello territoriale".

**1-quater.** All'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. Laddove le commissioni mediche di cui al comma 3-bis non accertino l'invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda dell'interessato, l'accertamento è effettuato dall'I.N.P.S., con una propria Commissione definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti".

c) *dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:*

"4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'I.N.P.S. è autorizzato ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

*Conseguentemente*

All'art. 8, comma 14, *in fine*, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."."

*Conseguentemente*

all'art. 9, comma 1, *in fine*, sono aggiunte le seguenti parole: ", e dall'articolo 8, comma 14."."

*Conseguentemente*

all'art. 9, comma 23, *in fine*, è aggiunto il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14."."

*Conseguentemente*

All'articolo 12, al comma 6, primo periodo, dopo le parole "provvede al monitoraggio" inserire le seguenti: ", sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,"

**11.1000/1**

MALAN

All'emendamento 11.1000, al capoverso comma 6, secondo periodo sostituire le parole: «1,22 per cento» con le seguenti: «2,43 per cento» e al quarto periodo sostituire le parole: «2,43 per cento» con le seguenti: «1,22 per cento».

**11.1000**

IL RELATORE

All'articolo 11, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti:*

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,22 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto del 1,22 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla

base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale». 6-*bis* Entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia, l'AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio Sanitario Nazionale».

*b) il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali."

#### **12.1000 testo 2/100**

ROILO, GHEDINI, GIARETTA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), sopprimere il comma 12-bis.*

*Consequentemente, sopprimere i commi 12-ter e 12-quater.*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/200**

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), comma 12-bis, sopprimere le parole: «e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva».*

*Consequentemente, alla medesima lettera d), comma 12-ter, sopprimere la lettera b).*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/300**

BLAZINA, ROILO, GIARETTA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), comma 12-bis, sopprimere le parole: «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni».*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/400**

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*Alla lettera d), comma 12-bis, sostituire le parole: «con decreto direttoriale» fino a: «responsabilità erariale.» con le seguenti: «Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con le parti sociali, è emanata la normativa tecnica di attuazione. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».*

#### **12.1000 testo 2/500**

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), comma 12-bis, sostituire le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».*

#### **12.1000 testo 2/600**

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), comma 12-ter, lettera a), sostituire la parola: «incrementando» con la seguente: «adeguando».*

*Consequentemente, alla medesima lettera d), comma 12-ter, lettera b), sostituire la parola: «incrementati» con la seguente: «adeguati».*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/700**

GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI  
*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), comma 12-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.»

#### **12.1000 testo 2/800**

GERMONTANI

*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), al comma 12-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'Istat rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia».

#### **12.1000 testo 2/900**

PASSONI, GHEDINI, GIARETTA, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), comma 12-quinquies, sopprimere le parole «di una o più unità».*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/1000**

TREU, GIARETTA, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, MERCATALI

*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), sostituire il comma 12-sexsies con i seguenti:*

«12-sexsies. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:

"40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e privato, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di dodici mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio, e maggiorato di due anni in caso di due o più figli.

40-bis. A decorrere dal gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi".

12-sexsies.1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia si consegue a 62 anni. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, si calcola per ciascun lavoratore o lavoratrice l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo il regime vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, e vi si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla seguente tabella, in relazione all'età di pensionamento effettivo:

| Età di pensionamento effettivo | Percentuale di riduzione/maggiorazione |
|--------------------------------|--|
| 62-                            | 5%                                     |
| 63-                            | 3%                                     |
| 64-                            | 1%                                     |
| 65                             | 0%                                     |
| 66+                            | 3%                                     |
| 67+                            | 5%                                     |
| 68+                            | 7%                                     |

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 12-sexsies.1 e mediante l'applicazione della seguente disposizione:

a) dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo IO della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

*b) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/1100**

ROILO, GIARETTA, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), sopprimere il comma 12-septies.*

*Consequentemente, sopprimere i commi 12-octies e 12-nonies.*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/1200**

TREU, GIARETTA, ADRAGNA, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, BUBBICO, FIORONI, SANGALLI

*All'emendamento 12.1000 (testo 2), alla lettera d), sopprimere il comma 12-terdecies.*

*Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

#### **12.1000 testo 2/1300**

GERMONTANI

*All'emendamento 12.1000 del Relatore aggiungere infine i seguenti commi:*

«12-quaterdecies. (Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici). – Dopo il comma 1-bis dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

1-quater. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-quinquies. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis, lettere a), b) e c).

12-quinquiesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede, entro il limite di 200 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2020, mediante il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

*Consequentemente:*

*All'articolo 55 apportare le seguenti modificazioni:*

«Al comma 6 sostituire le parole: "1.700 milioni" con le seguenti: "100 milioni" e: "250 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

"7-bis. Il fondo di riserva per le spese imprevedute è ridotto, per l'anno 2010, di 700 milioni di euro.

7-ter. A decorrere dall'anno 2012 sono integralmente utilizzate le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando gli accantonamenti di tutti i Ministeri.

7-quater. A decorrere dal 2011, sono ridotti in misura pari al 2% tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica"».

## **12.1000 testo 2/1310**

LUSI

*All'emendamento 12.1000 (testo 2), sostituire il comma 12-terdecies con il seguente:*

"12-terdecies. Ferma restando l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la somma dei contributi da destinare al finanziamento degli istituti di patronato non potrà eccedere, nell'anno 2011, la somma di 400 milioni di euro. Per gli anni successivi, tale limite è adeguato ogni due anni in misura pari all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, registratosi nel secondo anno del biennio. In vista dell'emanazione dei Decreti attuativi di cui alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, per gli anni 2011 e 2012, il 10 per cento del totale del finanziamento destinato agli istituti di patronato, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, è vincolato ad azioni in convenzione con gli Enti locali, finalizzate all'implementazione dei servizi al cittadino."

*Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:*

*- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

*"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".*

*7-ter. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";*

*al comma 3, sostituire ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".*

## **12.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici del pubblico impiego", aggiungere le seguenti: "ovvero con età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi";*

b) *al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011.";*

c) *All'articolo 12, comma 9 apportare le seguenti modificazioni: eliminare le parole " e accolte" nonché dopo le parole " l'accoglimento" inserire le seguenti " ovvero la presa d'atto".*

*All'onere derivante dalle modifiche di cui alla presente lettera, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento;*

d) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

*12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20 e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter*

*12-ter. A partire dall'anno 2013 l'Istat rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:*

a) *i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;*

b) *i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale;*

Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma, a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale, di cui al comma 12-ter, con decorrenza 1° gennaio 2016 e a tal fine l'Istat rende disponibile, entro il 30 giugno dell'anno 2014, il dato relativo alla variazione nell'anno precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

12-*quater*. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati al comma 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-*quinqües*. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 247 del 2007.

12-*sexies*. All'articolo 22-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»."

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni

di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020."

12- *septies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12- *octies*. Le stesse modalità di cui al precedente comma si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12- *nonies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-*septies* anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12- *decies*. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980 n. 153, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente".

12- *undecies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'art. 124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, l'art. 21, comma 4, e l'art. 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12- *duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

12- *terdecies*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati per l'anno 2010, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, è rideterminata nello 0,178 per cento. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2011 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello statodi previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1, del medesimo articolo 13, sono ridotti del 22 per cento con recupero negli esercizi finanziari nei quali sono erogate, in termini rispettivamente di acconto e saldo, le somme riferibili ai contributi previdenziali obbligatori incassati di cui al primo periodo del presente comma. I risparmi derivanti dai precedenti periodi, pari a 87 milioni di euro per l'anno 2011, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione per tale anno 2011 del predetto aumento contributivo nella misura prevista.

#### **14.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni*

*a) Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e` abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonchè dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre

dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma."

b) *al comma 22, sostituire le parole "di rientro" con le seguenti "di stabilizzazione finanziaria";*

c) *al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: "per lo svolgimento" con le seguenti: "e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,".*

d) *al comma 31, sostituire le parole: "il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi" con le seguenti: "comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30".*

e) *al comma 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*-al secondo e al terzo periodo, le parole "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";*

*- è aggiunto in fine il seguente periodo:*

*"Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione."*

*Conseguentemente*

*All'articolo 5, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000", con le seguenti: "tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001";*

b) *al quarto periodo sostituire le parole: "enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione," con le seguenti: "forme associative di enti locali".*

**19.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole "30 luglio 1999, n. 300" inserire le seguenti ",attivando le idonee forme di collaborazione con i Comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio Statuto";*

b) *al comma 2 le parole "In fase di prima applicazione l'accesso" sono sostituite dalle seguenti "L'accesso gratuito" e dopo le parole "tecnico-giuridiche emanate" inserire le seguenti "entro e non oltre 60 giorni dal termine di cui al comma 1";*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai Comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti."*

d) *Al comma 4, premettere le seguenti parole* "4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni," nonché dopo le parole "è garantita" inserire le seguenti ", a titolo gratuito,";

e) *Al comma 5 premettere le seguenti parole* "Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali," nonché sopprimere le parole "in forma partecipata" e le parole "emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali." sono sostituite dalle seguenti "e in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

f) *Dopo il comma 5, inserire i seguenti:* "5-bis. Per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del ministro dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5-ter. Presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze che può proporre al Consiglio dei ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.";

g) *Al comma 6 lettera d) aggiungere infine le seguenti parole* "sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;"

h) *Al comma 9 , aggiungere in fine il seguente periodo* "Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati."

i) *Al comma 10 dopo le parole* "procede all'attribuzione" *inserire le seguenti* ", con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,";

j) *Al comma 12, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti* "Restano altresì salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità' delle relative sanzioni.";

k) *Al comma 14, capoverso 1-bis, dopo le parole* "già esistenti" *inserire le seguenti* ", ad esclusione dei diritti reali di garanzia," *e dopo le parole* "dei dati catastali e delle planimetrie" *aggiungere le seguenti* ", sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale."

### **30.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2:*

- *dopo la parola* "sanzioni" *sono inserire le seguenti:* "e interessi ove dovuti";

- *le parole* ", per i crediti accertati dagli uffici," *sono soppresse;*

- *le parole* "90 giorni" *sono sostituite dalle seguenti:* "60 giorni"

- *dopo la parola* "procederà" *le parole:* "ad esecuzione forzata" *sono sostituite dalle seguenti:* "ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo";

b) *al comma 5 le parole* "le modalità stabilite" *sono sostituite dalle seguenti:* "le modalità e i termini stabiliti";

c) *i commi 3, 7, 8, 9, 11 e 12 sono soppressi*

d) *il comma 14 è così modificato:*

- le parole "della procedura di riscossione" sono soppresse;
- dopo le parole "al ruolo" sono inserite le seguenti: ", alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento";
- dopo le parole "l'obbligo di pagamento" sono aggiunte le seguenti: "delle medesime somme affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione."
- e) ai commi 5 e 13 le parole: "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".

*Conseguentemente*

*All'articolo 29, comma 1, lettera b), le parole " all'atto della notifica" sono sostituite dalle seguenti "decorsi 60 giorni dalla notifica".*

*Conseguentemente*

*All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) nel comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Ai fini dell'irrogazione della sanzione, gli enti comunicano all'INPS i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero dovuto fruire in misura inferiore delle prestazioni di cui al comma 1."

b) al comma 9, lettera a) sostituire, ovunque ricorre, la parola "centocinquanta" con la seguente "trecento";

c) al comma 9 la lettera b), è sostituita dal seguente:

<<>all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento di sospensione perde efficacia trascorsi centocinquanta giorni dalla sua emanazione salvo che il giudice, su istanza di parte, ne disponga la conferma, anche parziale, per una durata massima di ulteriori centocinquanta giorni, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivamente inefficace e l'esecuzione del ruolo non potrà essere ulteriormente sospesa."

### **39.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<<>1.Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'art. 13-bis, comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

*Conseguentemente*

All'art. 55, dopo il comma 2 inserire i seguenti :

2-*bis*. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nell'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", le parole da "Sigari" a "Tabacco da masticare: 24,78%", sono sostituite dalle seguenti:

"a) sigari .....23,00%;  
b) sigaretti..... 23,00%;  
c) sigarette..... 58,50%;  
d) tabacco da fumo:  
1) tabacco trinciato a taglio fino  
da usarsi per arrotolare le sigarette.....56,00%;  
2) altri tabacchi da fumo.....56,00%;  
e) tabacco da fiuto..... 24,78%;  
f) tabacco da masticare..... 24,78%.";

b) nell'articolo 39-*octies*, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-*ter*. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.";

c) il comma 4 dell'articolo 39-*octies* è sostituito dal seguente:

"4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2." .

2-*ter*. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-*quater*. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilità, che definiscono l'entità del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco "tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis*, 4 e 5, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2-*quinquies*. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"9-*bis*) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.".

*Consequentemente*

*All'articolo 55, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole " nonché di 111 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014 e di 171 milioni di euro per l'anno 2015."*

*Consequentemente, all'articolo 55, inserire il seguente comma:*

*"2-sexies. All'art. 2, comma 4 octies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono soppresse le parole: ", accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,".*

*Consequentemente, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94."*

#### **45.1000/1**

GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI, DELLA SETA, FERRANTE

*Dopo le parole: «All'articolo 45» aggiungere le seguenti: « al comma 1, le parole: "sono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 17 per cento del consumo interno totale di energia con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea"»*

*Consequentemente, sopprimere le parole da: «dopo il comma 1» fino a: «componente tariffaria A3».*

#### **45.1000/2**

DELLA SETA, FERRANTE, GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo le parole: «All'articolo 45» aggiungere le seguenti: «al comma 1, le parole: "sono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 30 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea".*

*Consequentemente, sopprimere le parole da: «dopo il comma 1» fino a: «componente tariffaria A3».*

#### **45.1000/3**

SANNA, BUBBICO

*All'emendamento 45.1000, sostituire le parole da: «dopo il comma 1» fino a: «componente tariffaria A3» con le seguenti: «sostituire il comma 1 con i seguenti:*

*"1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: 'Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012' sono sostituite dalle seguenti: 'Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari.'*

*2. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: 'a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti: 'a un prezzo pari alla metà del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno'.*

*3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.*

*4. All'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: 'entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008', sono aggiunte le seguenti: 'A partire dal 1° gennaio 2011, il valore di riferimento di cui al precedente periodo è fissato pari al doppio del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno'''».*

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».*

#### **45.1000/4**

SAIA, CURSI

*All'emendamento 45.1000, prima del comma 1-bis aggiungere il seguente comma:*

«1.0-bis. Dopo il comma 148 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è aggiunto il seguente:

"148-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, fatta salva la definizione della disciplina attuativa della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, determina entro il 30 settembre 2010 modalità e condizioni per il ritiro da parte del GSE dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica per gli anni successivi al 2009 prevedendo un prezzo di ritiro inferiore del trenta per cento al prezzo di cui al comma 148 in ciascun anno di riferimento. Tali modalità e condizioni sono aggiornati con cadenza triennale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, anche al fine di contenere le transazioni concluse dal GSE".

1-bis Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 1.0-bis negli anni 2011, 2012 e 2013 sono finalizzate a:

a) per due terzi alla costituzione di un Fondo destinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario;

b) per un terzo alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.

1-ter Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione dei risparmi di cui al comma 1-bis e per la conseguente riduzione della componente tariffaria A3».

#### **45.1000/5**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*All'emendamento 45.1000, al comma 1-bis, premettere il seguente:*

«01-bis. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE, l'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

#### **45.1000/6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*All'emendamento 45.1000, al comma 1-bis premettere il seguente:*

«01-bis. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE, l'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi».

*Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 45 è soppresso.*

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.*

LUNEDÌ 5 LUGLIO 2010  
**367<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 39.1000, da lui presentato in qualità di relatore, e dei relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come l'emendamento 39.1000 del relatore sia viziato da tre gravi criticità. In primo luogo, si registra un'evidente violazione dei principi generali di copertura finanziaria, laddove la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari da parte dei cittadini e delle imprese colpiti dal terremoto in Abruzzo viene finanziata dal maggior gettito previsto da una disposizione vigente, venendo a configurare una copertura sul bilancio lesiva dei principi generali di contabilità pubblica, che rappresenterebbe un grave precedente per i lavori parlamentari.

In secondo luogo, l'emendamento in questione reca un sostanziale raddoppio delle aliquote di accisa sulle sigarette, giustificato - secondo la relazione tecnica del Governo - dalla necessità di mantenere invariato il gettito tributario.

Dopo aver chiesto al rappresentante del Governo di fornire una documentazione analitica su questo punto, rileva come tale operazione appaia finalizzata a permettere al Governo di dichiarare, fra qualche mese, l'esistenza di un incremento di gettito da utilizzarsi per ulteriori e diversi scopi.

In terzo e ultimo luogo, il nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 39-*octies* comporta la sostanziale elusione non solo del principio costituzionale di copertura finanziaria, di cui all'articolo 81 della Costituzione, ma anche del principio - sancito dall'articolo 23 della Costituzione - secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non sulla base di legge. Invece, con il menzionato comma 2-*quater* dell'articolo 39-*octies*, si legittima la modifica delle aliquote delle accise sui tabacchi a mezzo esclusivamente di provvedimenti amministrativi, in spregio alla riserva di legge sancita dalla Carta costituzionale.

Il sottosegretario GIORGETTI ricorda che le disposizioni contenute nell'emendamento 39.1000 concernenti la rimodulazione delle aliquote delle accise sui tabacchi sono sostanzialmente corrispondenti ad un decreto-legge di recente emanazione volto a recepire i rilievi, formulati sul punto, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ripromettendosi di presentare nella giornata di domani, alla Commissione, ulteriori dati, sottolinea che, con la disposizione in questione, ci si avvale dell'opzione, prevista dalla direttiva europea in materia di accise, in base alla quale è possibile operare non solo sul prezzo dei tabacchi, bensì anche sull'aliquota di accisa. Peraltro, la rimodulazione delle accise risulta finalizzata a mantenere l'invarianza del gettito.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*), ricollegandosi ai rilievi formulati dal senatore Morando sulla presunta deroga al principio della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, rileva come, già in precedenti manovre finanziarie, la norma di legge rinviava la specifica rimodulazione delle accise a provvedimenti normativi di secondo grado.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come un simile *modus operandi* fosse legittimo, a condizione che la norma di legge indicasse con precisione l'incremento di gettito da ottenere attraverso la rimodulazione delle aliquote con l'indicazione della quantificazione delle risorse. Nel caso in esame, manca invece una analoga e stringente indicazione.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*), nel rilevare la fondatezza di quest'ultimo rilievo del senatore Morando, si ripromette di approfondire la questione, al fine di apportare le opportune correzioni.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea che la rimodulazione delle accise è finalizzata ad assicurare l'invarianza del gettito, tenuto anche conto che il raddoppio delle aliquote di accisa su alcuni prodotti potrebbe comportare, secondo le stime, una riduzione della domanda pari a circa il 20 per cento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara di condividere pienamente le considerazioni critiche svolte dal senatore Morando sull'emendamento 39.1000, suggerendo altresì l'opportunità di espungere dal nuova comma 2-*quater* dell'articolo 39-*octies* l'inciso "ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate".

Entrando nel merito della proposta emendativa, ricostruisce analiticamente le vicende connesse alla sospensione degli adempimenti dei versamenti tributari disposta in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal tragico terremoto del 6 aprile 2009, rilevando come l'emendamento 39.1000 del relatore non rappresenti tanto un'ulteriore proroga, quanto, piuttosto, la copertura dell'arco temporale 1° gennaio/30 giugno 2010 ignorato dall'ultima legge finanziaria.

Nel registrare l'assoluta inadeguatezza delle stime contenute nella relazione tecnica, evidenzia poi come la proroga al 20 dicembre 2010 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari sia circoscritta ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200 mila euro.

Dopo aver rilevato l'inadeguatezza del tetto di 200 mila euro, che rischia di comprendere sia soggetti titolari di redditi bassi sia soggetti titolari di redditi molto elevati, svolge altresì una serie di riflessioni critiche sull'inadeguatezza di insieme di tale misura agevolativa, sottolineando che la proroga non viene estesa a tutti i contribuenti, con il risultato che la maggior parte delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto ha ripreso, a distanza di circa quindici mesi dal sisma, a pagare i tributi, mentre, in altre tragiche circostanze calamitose, si era assistito a proroghe generalizzate per periodi molto più lunghi.

È pur vero che, per poter disporre una sospensione generalizzata degli adempimenti tributari, sarebbe necessaria una copertura finanziaria consistente attualmente non reperibile, tuttavia le difficoltà oggi presenti sono imputabili ad un indirizzo politico del Governo che, fin da subito, è apparso viziato da un errore di fondo, in quanto la sospensione è stata *ab origine* subordinata a successive restituzioni, da utilizzarsi a titolo di copertura di altri provvedimenti.

Da ultimo, si sofferma sul subemendamento all'emendamento 39.1000 finalizzato a ripristinare, per il territorio de L'Aquila, l'istituto della cosiddetta "zona franca urbana" - senz'altro più efficace del meccanismo delle cosiddette "zone a burocrazia zero" previsto dalla manovra in esame - stanziando le risorse adeguate a rendere concreta tale misura.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ricorda di aver presentato un emendamento, rivelatosi poi sostanzialmente corrispondente alla proposta 39.1000 del relatore, al fine di prorogare al 1° gennaio 2011 la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi da parte delle popolazione abruzzesi vittime del terremoto.

Dopo aver richiamato analiticamente le misure contenute nell'emendamento 39.1000, formula un giudizio positivo al riguardo, evidenziando altresì l'equità delle proposte in esso contenute. Infatti, la sospensione degli adempimenti tributari in favore dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con fatturato non superiore a 200 mila euro, appare adeguata alle esigenze presenti attualmente nel territorio abruzzese.

Nell'illustrare le proposte subemendative, si associa alle considerazioni del senatore Legnini in merito alla rilevanza strategica del mantenimento, per L'Aquila, del meccanismo della "zona franca urbana", evidenziando come il successo di tale istituto appaia subordinato sia allo stanziamento di risorse adeguate sia alla definizione di un apparato normativo che consenta l'individuazione di precise regole di funzionamento.

Il senatore LUSI (*PD*) ricorda che, allo stato attuale, vi sono più di ventimila abitanti de L'Aquila che hanno provveduto a trovare autonomamente una sistemazione al di fuori della città. Si sofferma, quindi, sull'importanza del subemendamento 39.1000/1 che sembrerebbe essere condiviso da diversi Gruppi parlamentari ed evidenzia la necessità di approvare le proposte 39.1000/10 e

39.1000/11, riguardanti, rispettivamente, l'esclusione dal patto di stabilità delle risorse finanziarie destinate ad investimenti da parte dei Comuni della Provincia de L'Aquila e l'inclusione del capoluogo abruzzese nell'elenco delle Zone franche urbane. Evidenzia, infine, che le risorse finanziarie per la realizzazione della proposta 39.1000/10 ammontano a circa 2,5 milioni di euro.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ricorda l'orgoglio con il quale tutti gli Abruzzesi, e in particolare i cittadini de L'Aquila hanno affrontato le numerose difficoltà conseguenti al sisma dell'aprile del 2009. In relazione alla copertura dell'emendamento 39.1000, presentato dal Relatore, ritiene che la copertura stessa non distolga le risorse finanziarie attualmente destinate alle missioni di pace all'estero, a partire proprio dalla missione in Afghanistan. Si sofferma, quindi, sulla necessità di procedere in tempi rapidi ad una riforma della legge quadro sugli interventi da parte dello Stato nei casi di calamità naturali, anche in considerazione del fatto che, come noto, l'Italia è un Paese ad alto rischio sismico. Da ultimo, evidenzia la necessità di prevedere adeguate misure che evitino discriminazioni tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi dell'Abruzzo, in modo tale da consentire, nel breve periodo, un sostegno dei consumi che agisca da volano per il rilancio dell'economia dell'intera Regione.

Il PRESIDENTE relatore si riserva di fornire, nella giornata di domani, degli ulteriori elementi in merito alle questioni sollevate dal senatore Morando con riguardo all'aumento delle accise sui tabacchi. Preannuncia, fin da ora, il proprio orientamento favorevole sulla proposta 39.1000/11 ed informa la Commissione che sono in corso degli approfondimenti sulla proposta 39.1000/10, il cui costo non risulterebbe particolarmente eccessivo. Rileva, tuttavia, che dovrà essere svolta una valutazione complessiva sulla portata della proposta, al fine di evitare eventuali fenomeni emulativi. Preannuncia, infine, parere contrario su tutte le altre proposte subemendative riferite all'emendamento 39.1000.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce che la copertura finanziaria della proposta 39.1000 risulterebbe alternativa all'attuale copertura individuata per le missioni dei militari italiani impegnati all'estero.

Il presidente AZZOLLINI informa quindi la Commissione che è pervenuta la relazione tecnica sulla proposta emendativa relativa ai lavoratori socialmente utili. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame, al fine di approfondire i profili emersi in relazione alla proposta 39.1000.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che la seduta di domani, martedì 6 luglio, già prevista per le ore 9, avrà inizio alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 22,35.*